

“Misura B.1.3 c: Interventi per l’avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate”

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini del presente bando, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) *“Soggetto attuatore”*: ognuna per quanto di propria competenza, la struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, come definita dall’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, dal decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dalle proprie ordinanze di organizzazione, e la Struttura Tecnica di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 di cui all’art. 67-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
 - b) *“Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016”*: comuni presenti nel decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, decreto n. 11 del 17 luglio 2009 del Commissario delegato e negli allegati 1, 2 e 2bis del DL 189/2016;
 - c) *“PMI”*: le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005 e dall’allegato I del *Regolamento GBER*;
 - d) *“PNC”*: il Piano nazionale per gli investimenti complementari al *PNRR*, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del *PNRR*;
 - e) *“PNRR”*: il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
 - f) *“Quadro temporaneo”*: il «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19*» di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modificazioni e integrazioni;
 - g) *“Quadro temporaneo Ucraina”*: il «*Temporary Crisis Framework for State Aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia*» di cui alla comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 C(2022) 1890 final;

- h) “*regolamento de minimis*”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- i) “*regolamento GBER*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- j) “*Soggetto gestore*”: l’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia;
- k) “*Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016* “: così come definiti ai sensi dell’art. 3 bis del DL 123 del 2016;
- l) “*impresa danneggiata dal sisma*”: si intende ciascuna impresa o operatore economico, iscritto a registri, albi o elenchi, che esercitava un’attività economica alla data del sisma del 2009 e del 2016, rispettivamente, nei comuni di cui alla legge 24 giugno 2009, n.77, nonché di cui agli allegati 1, 2 e 2bis dell’art. 1 del decreto legge 189/2016, che risulti in possesso di una scheda Aedes o Fast di rilevazione del danno alla sede produttiva, anche non principale, con esito di inagibilità o inutilizzabilità ovvero abbia subito una riduzione del fatturato di almeno il 30% nel triennio successivo alla data del sisma rispetto alla media del triennio precedente;
- m) “*DNSH*”: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (“Do no significant harm”) definito all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 2

Ambito di applicazione e risorse disponibili

1. Il presente bando definisce una nuova linea di intervento, dedicato alle aree colpite dal sisma 2009 e 2016, diretta a sostenere nel territorio indicato l’avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate attraverso la creazione di micro, piccole e medie imprese o il rafforzamento di quelle esistenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente bando disciplina:
 - a) al Capo II, i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti presentati da persone fisiche o società costituite da non più di 60 mesi;
 - b) al Capo III, i programmi di investimento volti al consolidamento di società costituite da oltre 60 mesi;
3. La dotazione finanziaria disponibile per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente ordinanza complessivamente è pari a € 40 milioni a valere sulle risorse del PNC al lordo degli oneri di gestione riconosciuti al soggetto gestore, equamente distribuite tra le due diverse modalità di valutazione “a sportello” ed “a graduatoria”, come previsto ai punti 1 e 2 dell’art. 13. La dotazione complessiva del bando a graduatoria sarà ulteriormente incrementata da eventuali risorse finanziarie disponibili residue, determinate considerando il valore richiesto complessivo delle domande afferenti allo sportello. Una quota pari al 40% delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, avevano la sede legale ed operativa nelle aree del cratere prima del 31/12/2015. La sottomisura B 1.3.c, oggetto della presente ordinanza, rientra all’interno

della Sub Misura B1 Sostegno agli investimenti per la quale, come indicato nelle premesse della presente ordinanza, è prevista la seguente ripartizione finanziaria delle risorse assegnate: 33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009 e 67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016. Gli interventi ricadenti in Comuni appartenenti a entrambi i crateri sono in tal ottica imputati per la metà al cratere sismico 2009 e per la metà al cratere sismico 2016. Per il cratere 2016 dovrà essere assicurato il rispetto delle percentuali di riparto per ciascuna delle quattro Regioni sulla base delle determinazioni assunte dalla Cabina di coordinamento di cui all'articolo 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, come convertito dalla 29 luglio 2021, n. 108. Per il cratere 2009 la ripartizione delle risorse tra il Comune de L'Aquila e gli altri comuni del cratere è rimessa alle decisioni della Struttura Tecnica di Missione sisma 2009. In fase di prima applicazione, pertanto, la concessione delle agevolazioni, ed il correlato scorrimento delle domande presentate a valere sulla presente sottomisura, seguiranno la ripartizione finanziaria di cui al punto precedente, salvo successive rimodulazioni effettuate sulla base di apposite ordinanze commissariali che dovessero intervenire per riequilibrare le risorse finanziarie assegnate ai due crateri sismici. Ove si registri un'insufficienza di domande in un cratere sismico o in una o più regioni all'interno del cratere 2016, tale da comportare la non assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto dei criteri suddetti e ferma restando la salvaguardia dei criteri di equa ripartizione tra i territori, con decisione della Cabina di coordinamento, su proposta della regione interessata o della Struttura di Missione 2009, le relative risorse potranno essere alternativamente destinate alla stessa linea di intervento per altri territori ovvero ad integrare le quote di propria spettanza relative ad altra linea di intervento. In mancanza, e comunque in qualunque altra ipotesi di mancato utilizzo delle risorse, le stesse potranno essere riassegnate ai richiedenti dell'altro cratere sismico o di altre regioni.

Articolo 3 **Soggetto gestore**

1. Per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi agli interventi di cui alla presente ordinanza, il *Soggetto attuatore* si avvale dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102.

Articolo 4 **Soggetti beneficiari**

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese, le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilità di una sede operativa oggetto del programma di investimento nelle aree dei *Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016* ;

- b) avere una sede operativa nelle aree dei *Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016*;
 - c) non essere in uno stato di difficoltà secondo quanto stabilito dal *Regolamento GBER Art. 2 punto 18 delle definizioni*;
 - d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
 - e) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
2. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui alla presente ordinanza le imprese:
- a) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
 - b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.
3. Possono, altresì, richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire un'impresa purché esse facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni. Nel caso in cui la nuova società non dimostri l'avvenuta costituzione nei termini previsti dal presente bando, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.
4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 devono essere dimostrati alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche nei termini previsti dal presente bando.
5. In sede di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese proponenti assumono l'impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio di DNSH e alle ulteriori indicazioni eventualmente fornite dai Soggetti attuatori.

CAPO II

SOSTEGNO ALLE IMPRESE COSTITUITE DA NON PIÙ DI 60 MESI

Articolo 5

Progetti ammissibili

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Capo devono prevedere la realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o lo sviluppo di attività esistenti da parte di micro e piccole imprese costituite da non

oltre 60 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

2. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di investimento, realizzabili nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di cui all'allegato 1 al presente bando, promossi nei settori di seguito elencati:
 - a) Produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
 - b) Fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
 - c) Commercio, limitatamente all'e-commerce in tutti i territori di intervento della misura e agli esercizi di vicinato aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq e localizzati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti (art. 4, comma 1, lettera d, L.114/98).
3. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di cui al comma 1, devono:
 - a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 4, nell'ambito di una o più delle proprie sedi operative ubicate nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016;
 - b) prevedere spese ammissibili non inferiori a 400.000,00 euro e fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro;
 - c) avere una durata non superiore a 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il *Soggetto gestore* può concedere una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 6 mesi;
 - d) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa dichiarato ammissibile.
4. Non sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative attinenti alle attività turistiche, culturali, creative e sportive, le attività agricole, pesca, silvicoltura e all'acquacoltura.

Articolo 6

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Capo le spese e i costi, sostenuti dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda di agevolazione sia presentata da persone fisiche, relativi a:
 - a) Opere murarie ed assimilate fino al 50% investimento ammesso (è escluso l'utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti dal presente bando ai fini dei lavori ammessi o ammissibili alla concessione di contributo di ricostruzione previsto dalla normativa di riferimento);
 - b) Macchinari, Impianti e attrezzature;
 - c) Programmi informatici, servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - d) Brevetti, Licenze e Marchi;
 - e) Consulenze specialistiche fino al 15% investimento ammissibile;
 - f) Oneri connessi alla stipula contratto di finanziamento (ad esempio spese notarili) e per la costituzione della società;
2. Ai fini dell'ammissibilità, le spese di cui al comma 1, devono essere sostenute e pagate direttamente dalla beneficiaria ed essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento, in ogni caso le imprese beneficiarie dovranno adottare un regime di contabilità ordinaria. I beni e i servizi oggetto

dell'agevolazione devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività d'impresa ed essere acquistati a condizioni di mercato. Le spese devono essere pagate tramite uno o più conti correnti ordinari intestati alla beneficiaria, dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di macchinari e attrezzature e le spese relative a imposte e tasse.

Articolo 7

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti dell'intensità massima di aiuto stabilite, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 22 del *regolamento GBER* e nella forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore all'80 (ottanta) per cento della spesa ritenuta ammissibile, fermo restando che il contributo a fondo perduto può essere concesso nei limiti del 50 (cinquanta) per cento delle spese ammesse.
2. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 è restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla seconda delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse.
3. Nel caso di ritardo nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessità di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata, maggiorato di tre punti percentuali.
4. Le agevolazioni di cui al presente bando possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.
5. Possono altresì richiedere un mix mutuo a tasso zero e contributo a fondo perduto fino al 90 per cento di copertura delle spese ammesse, fermo restando il limite massimo del fondo perduto pari al 50 per cento della spesa ammissibile nel caso in cui il soggetto proponente presenti uno dei seguenti requisiti:
 - a) imprese aventi sede nei Comuni maggiormente colpiti del cratere 2016, le Imprese localizzate nei centri storici dei Comuni (Zone A PRG);
 - b) imprese composte in maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni e/o donne;
6. I finanziamenti di cui al punto 2 di importo:
 - a) non superiore a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 - b) superiore a euro 250.000,00 devono essere assistiti da privilegio speciale, ove acquisibile nell'ambito degli investimenti agevolati e in funzione della natura dei beni e, qualora il programma di investimenti agevolato comprenda anche la costruzione dell'immobile sede dell'attività, da ipoteca di primo grado sul medesimo immobile.

Articolo 8

Criteria di valutazione

1. I progetti di cui al presente Capo II possono accedere esclusivamente alla procedura a graduatoria di cui all'articolo 15 e sono valutati sulla base dei parametri indicati nell'allegato n. 3 al presente bando.

CAPO III

SOSTEGNO ALLE IMPRESE COSTITUITE DA OLTRE 60 MESI

Articolo 9

Progetti ammissibili

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Capo devono prevedere il consolidamento di attività economiche, ricomprese nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di cui all'allegato 1 al presente bando, promosse da micro, piccole e medie imprese, costituite da oltre 60 mesi precedenti la data di presentazione della domanda ed operanti nei settori di seguito elencati:
 - a) Produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
 - a) Fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
 - b) Commercio, limitatamente all'e-commerce in tutti i territori di intervento della misura e agli esercizi di vicinato aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq e localizzati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti (art. 4, comma 1, lettera d, L.114/98).
2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di cui al comma 1, devono:
 - a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 4, nell'ambito di una o più delle proprie sedi operative ubicate nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016;
 - a) prevedere spese ammissibili non inferiori a 400.000,00 euro e fino ad un massimo di 2,5 milioni di euro;
 - b) avere una durata non superiore a 24 mesi;
 - c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa dichiarato ammissibile.
3. Non sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative attinenti alle attività turistiche, culturali, creative e sportive, le attività agricole, pesca, silvicoltura e all'acquacoltura.

Articolo 10

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Capo le spese e i costi, sostenuti dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda di agevolazione sia presentata da persone fisiche, relativi a:

- a) Opere murarie ed assimilate fino al 50% investimento ammesso (è escluso l'utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti dal presente bando ai fini dei lavori ammessi o ammissibili alla concessione di contributo di ricostruzione previsto dalla normativa di riferimento);
 - b) Macchinari, Impianti e attrezzature;
 - c) Programmi informatici, servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - d) Brevetti, Licenze e Marchi;
 - e) Consulenze specialistiche capitalizzabili fino al 15% investimento ammissibile;
2. Ai fini dell'ammissibilità, le spese di cui al comma 1, devono essere sostenute e pagate direttamente dalla beneficiaria ed essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento, in ogni caso le imprese beneficiarie dovranno adottare un regime di contabilità ordinaria. I beni e i servizi oggetto dell'agevolazione devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività d'impresa ed essere acquistati a condizioni di mercato. Le spese devono essere pagate tramite uno o più conti correnti ordinari intestati alla beneficiaria, dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di macchinari e attrezzature e le spese relative a imposte e tasse.

Articolo 11

Agevolazioni concedibili

1. Ai sensi della Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863, c.d. "Temporary Framework", della Comunicazione CE 18 novembre 2021 C (2021) 8442 sezione 3.13 e a seguito di specifica autorizzazione della Commissione Europea di apposito regime di aiuto, le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di otto anni, e di contributo a fondo perduto per un importo complessivamente non superiore all'80 (ottanta) per cento della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo a fondo perduto potrà essere concesso fino ad un massimo del 30 (trenta) per cento delle spese ammissibili per le micro e piccole imprese e del 20 (venti) per cento delle spese ammissibili per le medie imprese. Nel caso l'iniziativa proposta sia localizzata nei comuni ricompresi nelle zone C della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia di cui alla Comunicazione CE 18 marzo 2022 C (2022) 1545 final, il contributo a fondo perduto potrà essere concesso fino ad un massimo del 45 (quarantacinque) per cento delle spese ammissibili per le micro e piccole imprese e del 35 (trentacinque) per cento delle spese ammissibili per le medie imprese. L'importo massimo dell'aiuto individuale che può essere concesso per impresa non può superare l'1 % dello stanziamento previsto per la misura oggetto del bando.
2. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 è restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla seconda delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse.
3. Nel caso di ritardo nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessità di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata, maggiorato di tre punti percentuali.
4. In alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1, è possibile richiedere il solo contributo a fondo perduto pari 35 (trentacinque) per cento della spesa ammissibile per le micro e piccole imprese e del 25 (venticinque) per cento delle spese ammissibili per le medie imprese. Nel caso l'iniziativa proposta sia localizzata nei comuni ricompresi nelle zone C della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia di cui alla Comunicazione CE 18 marzo 2022 C (2022) 1545 final, il solo contributo a fondo perduto sarà pari al 50 (cinquanta) per cento delle

spese ammissibili per le micro e piccole imprese e del 40 (quaranta) per cento delle spese ammissibili per le medie imprese.

5. In alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1, su richiesta dell'impresa è fatta salva la possibile applicazione delle disposizioni del *Quadro temporaneo Ucraina*, compatibilmente con i limiti temporali connessi alla validità del medesimo e subordinatamente alla notifica alla Commissione europea e successiva approvazione da parte della medesima di uno specifico regime di aiuti. In tal caso sarà possibile richiedere solo il contributo a fondo perduto con un valore non superiore a 400.000 euro fino ad un massimo del 60 (sessanta) per cento delle spese ammissibili per le micro e piccole imprese e del 50 (cinquanta) per cento delle spese ammissibili per le medie imprese. Per accedere alle disposizioni di cui al presente comma, le imprese beneficiarie dovranno presentare una specifica dichiarazione in cui si afferma che l'impresa ha subito le conseguenze della crisi in termini, ad esempio, di aumento dei costi energetici, difficoltà di approvvigionamento, aumento del costo delle materie prime o riduzione delle vendite. Tale dichiarazione sarà soggetta a verifica a campione secondo le normative nazionali.
6. Precedentemente all'approvazione da parte della Commissione europea del suddetto regime di aiuto di cui al comma 1, ovvero alla scadenza dello stesso, le agevolazioni possono essere concesse, nei limiti dell'intensità massima di aiuto stabilite, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 17 del *regolamento GBER* e nella forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore all'80 (ottanta) per cento della spesa ritenuta ammissibile, fermo restando che il contributo a fondo perduto può essere concesso fino ad un massimo del 15 (quindici) per cento delle spese ammesse. In alternativa, è possibile richiedere un contributo solo fondo perduto pari al 10 (dieci) per cento della spesa ritenuta ammissibile per le medie imprese e al 20 (venti) per cento della spesa ritenuta ammissibile per le micro e piccole imprese.
7. Le agevolazioni di cui al presente bando possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.
8. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono elevabili al 90% nella combinazione tra finanziamento a tasso pari a zero e contributi a fondo perduto, nel rispetto delle rispettive intensità massime di aiuto, nel caso in cui il soggetto proponente presenti uno dei seguenti requisiti:
 - a) imprese aventi sede nei Comuni maggiormente colpiti del cratere 2016, le Imprese localizzate nei centri storici dei Comuni (Zone A PRG);
 - b) imprese composte in maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni e/o donne;
 - c) progetti di trasmissione di impresa, con la possibilità di rilevare le aziende che favoriscano il ricambio generazionale nelle aziende;
 - d) soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, avevano la sede legale ed operativa nelle aree del cratere alla data del 18/1/2017;
9. I finanziamenti di cui al punto 2 di importo:
 - a) non superiore a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 - b) superiore a euro 250.000,00 devono essere assistiti da privilegio speciale, ove acquisibile nell'ambito degli investimenti agevolati e in funzione della natura dei beni e, qualora il programma di investimenti agevolato comprenda anche la costruzione dell'immobile sede dell'attività, da ipoteca di primo grado sul medesimo immobile.

CAPO IV

Modalità attuative degli interventi di agevolazione

Articolo 12

Criteri di valutazione

1. Il Soggetto gestore effettua le valutazioni istruttorie, limitatamente per le “*imprese danneggiate dal sisma*” e per le iniziative di cui Capo III, di cui all’articolo 14, comma 4, sulla base dei seguenti criteri di valutazione, assegnando agli stessi un punteggio sulla base di quanto stabilito nell’allegato n. 2 al presente bando.
 - a) Adeguato presidio delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dell’attività imprenditoriale;
 - b) Coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi funzionali alla realizzazione dell’attività imprenditoriale;
 - c) Coerenza del progetto proposto con le potenzialità del mercato di riferimento;
 - d) Sostenibilità dell’iniziativa proposta e aspetti economici e finanziari connessi all’iniziativa presentata, ivi compresa la capacità di far fronte agli impegni derivanti dalla realizzazione del progetto, tenuto conto della natura e dell’importo delle agevolazioni effettivamente concedibili sulla base delle risorse disponibili;
 - e) Funzionalità e coerenza delle spese di investimento oggetto del programma ammissibile e l’idoneità della sede individuata.
2. Ai fini dell’ammissibilità del progetto il punteggio minimo per ogni criterio di cui al comma 1 (dato dalla media dei punteggi ottenuti su ogni parametro) deve essere pari o superiore a 6,00; il punteggio di valutazione complessivo (dato dalla somma dei punteggi dei singoli criteri) deve essere pari o superiore a 6 come riportato nell’allegato n.2 al presente bando.

Articolo 13

Procedura di accesso

1. Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse, limitatamente per le sole “*imprese danneggiate dal sisma*” rientranti esclusivamente nelle procedure di valutazione di cui al Capo III, sulla base di una procedura valutativa a sportello e sono valutate dal Soggetto gestore secondo l’ordine cronologico di presentazione ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998.
2. Per tutte le altre imprese non ricomprese nella categoria di cui al precedente punto 1, al termine della verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni di tutte le domande presentate è predisposta, con le modalità descritte nell’Allegato n. 3 al presente bando, una graduatoria di ordine di ammissione alle agevolazioni.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e 2, ciascuna impresa può presentare in ogni caso solo una domanda di agevolazione a valere sul presente bando.

4. La domanda di agevolazioni deve essere presentata, al *Soggetto gestore*, a pena di invalidità, secondo le modalità indicate nell'apposita procedura informatica nei termini definiti con successivo provvedimento del Commissario Straordinario utilizzando gli schemi definiti dal *Soggetto gestore* e pubblicati con congruo anticipo rispetto alla predetta data.
5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, le imprese e i soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il *Soggetto attuatore*, sulla base dei dati trasmessi dal *Soggetto gestore*, comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Articolo 14

Valutazione istruttoria procedura a sportello

1. Per la procedura a sportello di cui all'art. 13 punto 1 le domande di agevolazione sono valutate entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i maggiori termini derivanti dall'eventuale comunicazione dei motivi ostativi di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché la sospensione dei termini in caso di approfondimenti istruttori ai sensi del comma 5.
2. Il procedimento di valutazione si compone delle seguenti fasi:
 - a) verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, regolata dal successivo comma 3;
 - b) esame di merito documentale, regolato dai commi 4, 5 e 6.
3. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera a), il *Soggetto gestore* verifica la sussistenza degli elementi richiesti ai sensi degli articoli da 4 e 12 relativamente alle caratteristiche delle imprese, dei soggetti persone fisiche richiedenti e dell'iniziativa oggetto della domanda. La positiva conclusione delle attività di cui al comma 2, lettera a), è condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni di cui alla lettera b) dello stesso comma 2.
4. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera b), la valutazione del *Soggetto gestore* è operata in funzione delle specifiche caratteristiche degli interventi previsti al Capo III. Ai predetti fini per le domande di accesso alle agevolazioni, il *Soggetto gestore* opera una valutazione di merito sulla base dei criteri indicati all'articolo 12, secondo i parametri per ciascuno di essi specificati nell'allegato n. 2 al presente bando e applicando i relativi punteggi e le soglie ivi previste.
5. Il *Soggetto gestore* può effettuare, per ogni fase dell'istruttoria, richieste di integrazioni o di chiarimenti, necessari rispetto ai dati e documenti forniti. I chiarimenti e le integrazioni richiesti devono essere trasmessi dal soggetto interessato entro il termine indicato dal *Soggetto gestore*, pena la decadenza della domanda di agevolazione. In tali casi, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte del *Soggetto gestore* sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.
6. Nel caso in cui la documentazione prodotta non soddisfi i requisiti di accesso o la soglia minima di accesso, il *Soggetto gestore* invia una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Il *Soggetto gestore* procede all'istruttoria delle proposte pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione, valutando la completezza e trasmette al Comitato di valutazione, di cui al comma successivo,

l'elenco delle proposte valutate, accompagnato, per ciascuna proposta progettuale, da una relazione istruttoria contenente una proposta di assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei suddetti parametri.

8. Il Comitato di valutazione è composto da sette membri designati tra soggetti di comprovata professionalità come di seguito indicato: un rappresentante designato da ciascuna regione, un rappresentante della Struttura commissariale sisma 2016, un rappresentante della Struttura di missione sisma 2009, un rappresentante designato d'intesa dalle quattro ANCI regionali. Al Comitato di valutazione partecipano due rappresentanti del Soggetto gestore che curano i profili istruttori e di funzionamento del Comitato medesimo. Il Comitato di valutazione è costituito con decreto del Commissario straordinario sisma 2016 che indica altresì il Presidente scelto tra i due membri designati dai Soggetti attuatori. Il Comitato di valutazione opera in seduta permanente e si riunisce di regola con cadenza settimanale anche in remoto.
9. Il Comitato di valutazione esamina nel merito le proposte ricevute, secondo l'ordine cronologico di presentazione, e formula elenchi parziali o definitivi delle proposte ammissibili a finanziamento, che vengono senza indugio trasmesse alla Cabina di Coordinamento integrata, richiedendo al Soggetto gestore di inviare i motivi ostativi per le proposte che non superano i parametri definiti per l'ammissione alle agevolazioni.
10. La Cabina di Coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge n.77/2021, delibera circa l'ammissione a finanziamento.
11. Il Commissario straordinario, d'intesa con il Coordinatore della Struttura tecnica di missione sisma 2009, adotta i provvedimenti previsti dall'art. 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.
12. A conclusione dell'attività istruttoria operata ai sensi dell'articolo 2, lettera b), il *Soggetto gestore* provvede a comunicare le risultanze istruttorie all'impresa proponente, invitando la stessa, in caso di esito positivo, a presentare, entro 30 giorni, la documentazione utile alla definizione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 16, qualora non già prodotta in precedenza. In caso di conclusione negativa delle attività istruttorie, il *Soggetto gestore* procede all'invio della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 15

Valutazione istruttoria procedura con graduatoria

1. Per la procedura di cui all'art. 13 punto 2 la graduatoria verrà redatta entro 120 giorni dalla data di chiusura dello sportello.
2. Il procedimento di valutazione si compone delle seguenti fasi:
 - a. verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, regolata dal successivo comma 3;
 - b. esame di merito documentale, regolato dai commi 4, 5 e 6.
3. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera a), il *Soggetto gestore* verifica la sussistenza degli elementi richiesti ai sensi dell'articolo 4 del Capo I e degli articoli da 5 a 12 dei Capi II e III relativamente alle caratteristiche delle imprese, dei soggetti persone fisiche richiedenti e dell'iniziativa oggetto della domanda. La positiva conclusione delle attività di cui al comma 2, lettera a), è condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni di cui alla lettera b) dello stesso comma 2.

4. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera *b*), la valutazione del *Soggetto gestore* è operata in funzione delle specifiche caratteristiche degli interventi previsti, rispettivamente, al Capo II e al Capo III. Ai predetti fini per le domande di accesso alle agevolazioni, il *Soggetto gestore* opera una valutazione di merito sulla base dei criteri indicati all'articolo 12 e secondo i parametri specificati nell'Allegato n. 3 al presente bando applicando i relativi punteggi e le soglie ivi previste.
5. Il *Soggetto gestore* può effettuare, per ogni fase dell'istruttoria, richieste di integrazioni o di chiarimenti necessari rispetto ai dati e documenti forniti. I chiarimenti e le integrazioni richiesti devono essere trasmessi dal soggetto interessato entro il termine indicato dal *Soggetto gestore*, pena la decadenza della domanda di agevolazione. In tali casi, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte del *Soggetto gestore* sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.
6. Il *Soggetto gestore* procede all'istruttoria delle proposte pervenute, valutando la completezza e trasmette al Comitato di valutazione, di cui al comma successivo, l'elenco delle proposte valutate, accompagnato, per ciascuna proposta progettuale, da una relazione istruttoria contenente una proposta di assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei suddetti parametri.
7. Il Comitato di valutazione, costituito con provvedimento dei Soggetti attuatori, opera in seduta permanente e si riunisce di regola con cadenza settimanale anche in remoto. Il Comitato è composto da nove membri: un rappresentante per ciascuna Regione, due rappresentanti del *Soggetto gestore*, un rappresentante per ognuno dei due Soggetti attuatori ed un Presidente indicato di concerto dai due Soggetti attuatori.
8. Il Comitato di valutazione esamina nel merito le proposte ricevute, esprime la valutazione definitiva, formula la graduatoria e la trasmette senza indugio alla Cabina di Coordinamento integrata.
9. La Cabina di Coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge n.77/2021, approva la graduatoria, restituendo gli atti alle Amministrazioni titolari. Il *Soggetto gestore* provvede all'emanazione dei provvedimenti di concessione e allo svolgimento delle successive fasi istruttorie e attuative del procedimento.
9. A conclusione dell'attività istruttoria operata ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*), il *Soggetto gestore* provvede a comunicare le risultanze istruttorie all'impresa proponente, invitando la stessa, in caso di esito positivo, a presentare, entro 30 giorni, la documentazione utile alla definizione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 16, qualora non già prodotta in precedenza.
10. I soggetti proponenti di cui all'art. 4 comma 3, sono tenuti a trasmettere la documentazione attestante l'avvenuta costituzione della società entro 30 giorni e senza possibilità di proroga, dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 7, pena la decadenza della domanda.

Articolo 16

Concessione delle agevolazioni

1. Per le domande di agevolazione presentate a valere sugli interventi di cui ai Capi II e III, in relazione alle quali le verifiche di cui all'articolo 14 si concludono con esito positivo, le agevolazioni sono concesse dal *Soggetto gestore* sulla base di un provvedimento di concessione e relativo contratto di finanziamento, che individua il progetto imprenditoriale ammesso e l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi dei soggetti beneficiari e i motivi di revoca.
2. Per i progetti ammessi con la procedura a graduatoria di cui all'articolo 15 le agevolazioni sono concesse secondo l'ordine definito in graduatoria sulla base delle risorse disponibili. Per i progetti nell'ultima posizione

utile anche in caso di parità di punteggio le agevolazioni sono concesse in misura proporzionale rispetto all'importo ammesso sulla base delle risorse residue.

Articolo 17

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dal *Soggetto gestore*, sulla base delle richieste per stato d'avanzamento del progetto presentate dal soggetto beneficiario, utilizzando gli schemi definiti dal *Soggetto gestore* e pubblicati nel sito internet www.invitalia.it e sul sito istituzionale della struttura commissariale.
2. L'erogazione delle agevolazioni dei programmi di spesa ritenuti ammissibili avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria in non più di 5 (cinque) stati di avanzamento lavori. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere di importo almeno pari al 10 (dieci) per cento dell'investimento complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l'importo residuo dell'investimento ammesso.
3. La presentazione delle richieste di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria avviene mediante la presentazione di titoli di spesa e quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti (fatture quietanzate); nei limiti del 20 (venti) per cento delle agevolazioni concesse nel caso del I SAL e del 30 (trenta) per cento per i SAL successivi al primo, i soggetti beneficiari possono presentare anche titoli di spesa non quietanzati. I titoli di spesa devono riportare, nell'oggetto o nel campo note, l'indicazione del codice CUP (Codice Unico progetto) o, nelle more dell'ottenimento dello stesso, della misura agevolativa "ON - SISMA".
4. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione da parte del soggetto beneficiario dell'effettivo pagamento dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente, mediante esibizione di documentazione attestante i pagamenti effettuati nonché delle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. Qualora il soggetto beneficiario non sia in grado di fornire le predette quietanze è tenuto a darne motivata giustificazione al Soggetto gestore. Qualora il Soggetto gestore accerti che la mancata presentazione delle dichiarazioni dei fornitori sia ascrivibile a cause non imputabili alla volontà del soggetto beneficiario, la verifica in ordine all'intervenuto pagamento dei titoli di spesa può essere effettuata attraverso l'acquisizione di diversa prova documentale.
5. Le agevolazioni connesse ad eventuali titoli di spesa per i quali il soggetto beneficiario non sia in grado di dimostrare l'effettivo pagamento, sono portate in detrazione dall'erogazione, fatta salva la possibilità di riammissione dei titoli di spesa in questione nell'ambito dei successivi stati di avanzamento.
6. Al Soggetto gestore è in ogni caso riservata la facoltà di richiedere al soggetto beneficiario la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei titoli di spesa decorsi 6 (sei) mesi dalla richiesta di erogazione dello stato avanzamento lavori, e in assenza di ulteriori richieste di erogazione pervenute da parte del soggetto beneficiario.
7. Per la richiesta di erogazione del saldo, ovvero qualora il soggetto beneficiario intenda richiedere l'erogazione delle agevolazioni in unica soluzione, i titoli di spesa devono essere necessariamente accompagnati dalla documentazione che ne attesti l'avvenuto pagamento.
8. Il soggetto beneficiario può richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 40 (quaranta) per cento dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa presentazione di

fideiussione o polizza fideiussoria in favore del Soggetto gestore. La predetta garanzia fideiussoria deve essere di importo pari all'anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore sul sito internet e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014. Nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia richiesto e ottenuto l'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione, il primo stato di avanzamento lavori dovrà contenere titoli di spesa quietanzati di importo almeno pari all'anticipazione stessa.

9. Le richieste di erogazione devono essere presentate, secondo lo schema che sarà reso disponibile dal Soggetto gestore sul sito internet, nel rispetto dei seguenti termini:
- a) l'anticipazione di cui al punto 8, dalla data di stipula del contratto di finanziamento e comunque entro 6 mesi dalla suddetta data;
 - b) nel caso dello stato di avanzamento lavori a saldo, ovvero in unica soluzione, entro i termini previsti dal contratto di concessione delle agevolazioni tenuto conto della durata del programma d'investimento e comunque entro 30 (trenta) mesi dalla stipula del medesimo contratto di concessione delle agevolazioni. Nel caso in cui sia autorizzata la proroga del termine di realizzazione del programma di investimento, il predetto termine è aumentato del periodo corrispondente a quello della proroga autorizzata.
10. L'erogazione dello stato di avanzamento lavori a saldo, ovvero in un'unica soluzione, è subordinata all'esito delle verifiche della documentazione richiesta dal Soggetto Gestore. Nel caso in cui le verifiche diano esito negativo, il Soggetto gestore richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni. Qualora l'impresa beneficiaria non trasmetta, in occasione della richiesta dell'erogazione del SAL a saldo, la documentazione non precedentemente prodotta attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l'espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attività, l'erogazione del SAL a saldo sarà conseguentemente sospesa.
11. I pagamenti delle spese oggetto della richiesta di contributo devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito. Tutti i conti correnti e gli altri strumenti di pagamento devono essere intestati alla società beneficiaria. Il soggetto beneficiario è tenuto ad assicurare la tracciabilità del pagamento, anche attraverso l'indicazione nella causale di pagamento, ove possibile in funzione dello strumento di pagamento prescelto, del CUP (Codice Unico progetto) assegnato al piano d'impresa agevolato o, nelle more dell'ottenimento dello stesso, della misura agevolativa "ON Sisma", unitamente a un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento.

Articolo 18

Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. In ogni fase del procedimento, il *Soggetto gestore* può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il soggetto beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.
3. I soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono al *Soggetto gestore* la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, secondo quanto precisato nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 1.
4. I soggetti beneficiari sono tenuti a:
 - a) adempiere agli obblighi di trasparenza delle agevolazioni ricevute a valere sul presente bando, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del *PNC*, secondo le indicazioni fornite con il provvedimento di concessione di cui all'articolo 16.

Articolo 19

Variazioni

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie straordinarie o a variazioni della compagine sociale, nonché variazioni sostanziali relative al progetto/programma oggetto delle agevolazioni devono essere preventivamente comunicate dal soggetto beneficiario con adeguata motivazione al *Soggetto gestore* ed essere dal medesimo autorizzate.
2. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il *Soggetto gestore*, con apposita istruttoria, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità dell'iniziativa agevolata. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il *Soggetto gestore* procede alla revoca delle agevolazioni.
3. L'erogazione delle agevolazioni è sospesa fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 1 non siano state approvate dal *Soggetto gestore*.
4. Il *Soggetto gestore* provvede alla valutazione di variazioni diverse da quelle di cui al comma 1 nell'ambito dell'esame dei SAL. Tali variazioni non richiedono, pertanto, una comunicazione preventiva da parte del soggetto beneficiario.

Articolo 20

Revoche

1. Il *Soggetto gestore* dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi:
 - a) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del soggetto beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;

- b) il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - c) sia accertata una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) il soggetto beneficiario non consenta i controlli del *Soggetto gestore* sulla realizzazione del programma di spesa ovvero non adempia agli obblighi di monitoraggio di cui al medesimo articolo 18;
 - e) si verificano variazioni ai sensi dell'articolo 19, che il *Soggetto gestore* valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
 - f) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del programma di investimento, comprensivi della eventuale proroga concessa, fatti salvi i casi di forza maggiore;
 - g) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione del *Soggetto gestore*, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo;
 - h) delocalizzazione dell'attività produttiva oggetto del programma in territori fuori dai crateri sismici 2009 - 2016, entro 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata;
 - i) cessazione dell'attività dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
 - j) fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie del soggetto beneficiario;
 - k) mancata restituzione protratta per oltre un anno di una rata del finanziamento concesso;
 - l) mancato rispetto degli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio di DNSH.
2. Negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni e agli obblighi previsti a carico del soggetto beneficiario ai sensi della presente ordinanza, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo.

Art. 21 **Disposizioni finali**

1. Fatta salva l'attuazione dell'intervento di cui al Capo II e al Capo III ai sensi e nei limiti del *regolamento GBER* ovvero del *regolamento de minimis*, nel caso di ricorso alla disciplina di cui al *Quadro Temporaneo*, l'operatività delle disposizioni di cui ai predetti Capi è subordinata alla notifica alla Commissione europea dei regimi di aiuto e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima.
2. Il presente Bando è pubblicato sul sito istituzionale del *Soggetto gestore* www.invitalia.it e dei *Soggetti attuatori*.
3. Ogni eventuale modifica o integrazione al Bando sarà pubblicata sul predetto sito istituzionale. I soggetti proponenti sono tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche pubblicate.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Allegato n. 1

Elenco dei comuni del cratere sismico del 2009 individuati dal Decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e dal decreto n. 11 del 17 luglio 2009 del Commissario delegato:

Provincia dell'Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvechio Calvisio, Castelvechio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi; Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Montereale

Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela e Tossicia; Colledara, Fano Adriano e Penna Sant'Andrea

Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri.

Elenco dei comuni del cratere sismico 2016 agosto così come individuati negli allegati 1, 2 e 2bis del DL 189/2016:

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016

REGIONE ABRUZZO.

1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE)

REGIONE LAZIO.

9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI)

REGIONE MARCHE.

19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);

22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).

REGIONE UMBRIA.

49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016

REGIONE ABRUZZO:

1. Campi (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo

REGIONE LAZIO:

7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI)

REGIONE MARCHE:

12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);

58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrone (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC)

REGIONE UMBRIA

69. Spoleto (PG).

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017

Regione Abruzzo:

- 1) Barette (AQ);
- 2) Cagnano Amiterno (AQ);
- 3) Pizzoli (AQ);
- 4) Farindola (PE);
- 5) Castelcastagna (TE);
- 6) Colledara (TE);
- 7) Isola del Gran Sasso (TE);
- 8) Pietracamela (TE);
- 9) Fano Adriano (TE)

Allegato n. 2

CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

Parametro	A) Adeguato presidio delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall'attività imprenditoriale	Punteggio massimo
A1	Capacità del Team Imprenditoriale di focalizzare l'idea imprenditoriale proposta, in termini di soddisfacimento dei bisogni espressi dalla clientela target e di definire percorsi evolutivi in considerazione dell'attuale stato di avanzamento del progetto e delle dinamiche del contesto di riferimento	10
A2	Competenze gestionali ed organizzative del Team Imprenditoriale sulla base delle esperienze formative e lavorative maturate, in contesti omogenei o settori coerenti con l'iniziativa imprenditoriale proposta, ed eventuale presenza di figure tecniche e/o amministrative abilitanti per l'avvio dell'iniziativa	10
A3	Possesso - da parte del Team Imprenditoriale - delle competenze o abilità tecniche necessarie al presidio dell'attività, verificato sulla base delle esperienze formative, lavorative e/o attraverso la conoscenza e padronanza dei processi produttivi o di erogazione di servizi	10
Parametro	B) Coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi funzionali alla realizzazione dall'attività imprenditoriale	Punteggio massimo
B1	Valutazione della combinazione degli aspetti tecnico produttivi ed organizzativi del progetto con gli elementi distintivi e caratterizzanti l'idea imprenditoriale, le aree organizzative presidiate dal Team Imprenditoriale e la ripartizione dei ruoli fra i singoli componenti dello stesso e le risorse coinvolte nelle attività operative	10
B2	Efficacia delle soluzioni tecniche e produttive proposte, dell'organizzazione e dell'articolazione dei processi con le scelte strategiche connesse alle modalità di fornitura, produzione, comunicazione e distribuzione dei prodotti / servizi e dei vincoli normativi e produttivi richiesti per l'avvio e la realizzazione dell'attività imprenditoriale	10
Parametro	C) Coerenza del progetto proposto con le potenzialità del mercato di riferimento	Punteggio massimo
C1	Valutazione della potenzialità (opportunità e minacce) del mercato di riferimento, la coerenza dell'offerta proposta rispetto al target di clienti individuato, le strategie di accesso al mercato (canali di accesso e strategie di distribuzione) e la metodologia condotta per la determinazione del fatturato	10
C2	Valutazione della sostenibilità del modello di business proposto rispetto alle strategie di ingresso e consolidamento nel mercato	10
C3	Valutazione della capacità del progetto di generare un vantaggio competitivo per effetto di strategie distintive rispetto all'arena di mercato, alla qualificazione e quantificazione dei risultati derivanti dal vantaggio stesso, alle modalità di difesa del vantaggio verso i concorrenti diretti ed indiretti	10
Parametro	D) Sostenibilità dell'iniziativa proposta e aspetti economici e finanziari connessi all'iniziativa presentata, ivi compresa la capacità di far fronte agli impegni derivanti dalla realizzazione del progetto, tenuto anche conto della natura e dell'importo delle agevolazioni effettivamente concedibili sulla base delle risorse disponibili	Punteggio massimo

D1	Attendibilità delle stime di quantificazione e crescita dei ricavi, dei costi e della loro proporzionalità rispetto al potenziale del mercato individuato	10
D2	Sostenibilità dei principali indicatori economico finanziari nell'anno a regime, anche in funzione della capacità restitutoria del finanziamento concesso	10
D3	Tipologia delle fonti finanziarie, in termini di adeguatezza e coerenza, necessarie alla copertura del fabbisogno finanziario dell'iniziativa in considerazione del valore delle agevolazioni concedibili	10
Parametro	E) Funzionalità e coerenza delle spese di investimento oggetto del programma ammissibile e idoneità della sede individuata	Punteggio massimo
E1	Funzionalità e organicità delle spese di investimento e loro coerenza rispetto all'idea progettuale proposta ed al raggiungimento degli obiettivi strategici, organizzativi e tecnico produttivi, anche in relazione alla sede individuata	10

Ai fini dell'ammissibilità, il punteggio minimo per ogni criterio (dato dalla media dei punteggi ottenuti su ogni singolo parametro) deve essere pari o superiore a 6,00;

Si attribuisce un punteggio aggiuntivo di complessivi punti 1, distribuiti proporzionalmente sul parametro B1 e B2, per imprese energivore presenti nell'elenco della Cassa per i servizi energetici e Ambientali (Csea) al momento della presentazione della domanda

Allegato n. 3

		NEWCO < 12 MESI	ALTRE CAPO II	CAPO III
Elementi caratteristici del progetto	Imprese aventi sede operativa nei Comuni maggiormente colpiti del cratere 2016	SI = 3 punti NO = 0 punti	SI = 2 punti NO = 0 punti	SI = 2 punti NO = 0 punti
	Imprese localizzate nei centri storici dei Comuni (Zone A PRG)	SI = 3 punti NO = 0 punti	SI = 3 punti NO = 0 punti	SI = 2 punti NO = 0 punti
		NEWCO < 12 MESI	ALTRE CAPO II	CAPO III
Innovazione	Incidenza delle immobilizzazioni immateriali sul totale degli investimenti richiesti	maggiori di 30% (punti: 5) Tra 20% e 30% (punti: 4) Tra 10% e 20% (punti: 2) ≤ 10% (punti: 0)	maggiori di 30% (punti: 5) Tra 20% e 30% (punti: 4) Tra 10% e 20% (punti: 2) ≤ 10% (punti: 0)	maggiori di 30% (punti: 5) Tra 20% e 30% (punti: 4) Tra 10% e 20% (punti: 2) ≤ 10% (punti: 0)
	Capacità del progetto di contribuire alla transizione digitale e verde	Presenza di almeno un intervento che contribuisca contemporaneamente alla transizione digitale e verde (punti: 5) Assenza interventi di transizione digitale e verde (punti: 0)	Presenza di almeno un intervento che contribuisca contemporaneamente alla transizione digitale e verde (punti: 5) Assenza interventi di transizione digitale e verde (punti: 0)	Presenza di almeno un intervento che contribuisca contemporaneamente alla transizione digitale e verde (punti: 5) Assenza interventi di transizione digitale e verde (punti: 0)
	Uso prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0, determinato dal rapporto tra l'ammontare delle spese per beni di cui allegato A Nuova Sabatini e totale dei costi ammissibili del programma	maggiori di 30% (punti: 5) Tra 20% e 30% (punti: 4) Tra 10% e 20% (punti: 2) ≤ 10% (punti: 0)	maggiori di 30% (punti: 5) Tra 20% e 30% (punti: 4) Tra 10% e 20% (punti: 2) ≤ 10% (punti: 0)	maggiori di 30% (punti: 5) Tra 20% e 30% (punti: 4) Tra 10% e 20% (punti: 2) ≤ 10% (punti: 0)

	NEWCO < 12 MESI	ALTRE CAPO II	CAPO III		
Fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale	Copertura finanziaria (Cfin) del programma degli investimenti	Cfin = Rapporto tra la somma dei mezzi propri, delle agevolazioni e dei debiti a medio lungo termine e altre disponibilità sul totale degli investimenti e delle spese indicati in domanda e relativi fabbisogni per IVA <ul style="list-style-type: none"> • Se Cfin < 1 domanda non ammissibile • Se 1 ≤ Cfin ≤ 1,1 punti 7 • Se Cfin > 1,1 punti 11 	Copertura finanziaria (Cfin) del programma degli investimenti	Cfin = Rapporto tra la somma dei mezzi propri, delle agevolazioni e dei debiti a medio lungo termine e altre disponibilità sul totale degli investimenti e delle spese indicati in domanda e relativi fabbisogni per IVA <ul style="list-style-type: none"> • Se Cfin < 1 domanda non ammissibile • Se 1 ≤ Cfin ≤ 1,1 punti 3 • Se Cfin > 1,1 punti 7 	
	Redditività (R) dell'iniziativa	R = margine operativo lordo / fatturato dati riferiti all'anno di regime <ul style="list-style-type: none"> • Se R < 0% domanda non ammissibile • Se 0% ≤ R ≤ 8% punti 7 • Se R > 8% punti 11 	Sostenibilità finanziaria	Copertura finanziaria delle immobilizzazioni = (patrimonio netto + debiti a medio lungo termine) / totale immobilizzazioni <ul style="list-style-type: none"> ≤ 0% domanda non ammissibile 0% < 100% punti 5 ≥ 100% punti 7 	
	Capacità (Crest) dell'iniziativa di restituire il finanziamento agevolato e altri eventuali finanziamenti a M/L termine	Crest = Rapporto, nell'anno di regime, tra il margine operativo lordo e la somma delle rate del mutuo agevolato e degli altri finanziamenti a M/L termine <ul style="list-style-type: none"> • Se Crest < 1 domanda non ammissibile • Se 1 ≤ Crest ≤ 1,1 punti 7 • Se Crest > 1,1 punti 11 	Indipendenza finanziaria	Redditività (R) dell'iniziativa	R = margine operativo lordo / fatturato dati riferiti all'anno di regime <ul style="list-style-type: none"> • Se R < 0% domanda non ammissibile • Se 0% ≤ R ≤ 8% punti 3 • Se R > 8% punti 7
			Capacità (Crest) dell'iniziativa di restituire il finanziamento agevolato e altri eventuali finanziamenti a M/L termine	Sostenibilità finanziaria	indebitamento finanziario netto / margine operativo lordo dati riferiti agli ultimi 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda <ul style="list-style-type: none"> ≥ 6,5 domanda non ammissibile 4,5 < e.2 < 6,5 punti 4 ≤ 4,5 punti 7
				Capacità (Crest) dell'iniziativa di restituire il finanziamento agevolato e altri eventuali finanziamenti a M/L termine	Crest = Rapporto, nell'anno di regime, tra il margine operativo lordo e la somma delle rate del mutuo agevolato e degli altri finanziamenti a M/L termine <ul style="list-style-type: none"> • Se Crest < 1 domanda non ammissibile • Se 1 ≤ Crest ≤ 1,1 punti 4 • Se Crest > 1,1 punti 8
				Indipendenza finanziaria	Indipendenza finanziaria = patrimonio netto / totale passivo <ul style="list-style-type: none"> ≤ 0% domanda non ammissibile 0% < 30% punti 3 ≥ 30% punti 7
				impresa energivore presente nell'elenco della Cassa per i servizi energetici e Ambientali (Csea) al momento della presentazione della domanda	Si punti 1 No punti 0